

DELIBERAZIONE 3 MARZO 1994

Raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, N. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto l'**articolo 11**, comma 1, del **decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385** (1), che definisce l'attività di raccolta del risparmio quale acquisizione di fondi con obbligo di rimborso;

Visto il comma 2 del medesimo articolo che vieta ai soggetti diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico;

Visto il comma 3 dell'articolo in parola che attribuisce al CICR il potere di stabilire limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali talune tipologie di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico;

Visto il comma 4, lettera c) del suddetto articolo il quale stabilisce che il divieto di cui al comma 2 non trova applicazione ove riferito alla raccolta effettuata dalle società per azioni e in accomandita per azioni mediante l'emissione di obbligazioni, nei limiti previsti dal codice civile;

Vista la lettera d) del comma in esame che, con riferimento alla raccolta effettuata dalle società e dagli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato, attribuisce al CICR il potere di:

- stabilire, avendo riguardo anche all'attività dell'emittente a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria, i limiti entro i quali il divieto di cui al richiamato comma 2 non trova applicazione nei confronti delle società e degli enti suddetti;
- individuare, su proposta della Banca d'Italia sentita la CONSOB, le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta stessa può essere effettuata;
- derogare ai limiti previsti dal comma 1 dell'art. 2410 del codice civile;

Vista la lettera e) del comma in esame che, con riferimento alla raccolta effettuata da imprese tramite banche ed enti sottoposti a vigilanza prudenziale, demanda al CICR il potere di:

- determinare, anche con riguardo all'attività svolta dall'emittente, criteri e limiti entro i quali non si applica il divieto di cui al richiamato comma 2;
- individuare le categorie di enti finanziari, oltre alle banche, tramite i quali la raccolta può essere effettuata;

Visti gli articoli 130 e 131 del citato decreto legislativo, che assoggettano a sanzione penale l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico effettuata in violazione dell'articolo 11 sopra citato;

Visti gli articoli di cui al titolo VI, capo I, del medesimo decreto, e in particolare l'articolo 117, comma 8, che riconosce alla Banca d'Italia il potere di prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato;

Visto l'articolo 10 della legge 31.1.92, n. 59, in materia di prestiti da parte di soci di società cooperative;

Vista la legge 13 gennaio 1994, n. 43 sulla disciplina delle cambiali finanziarie;

Considerato che la tutela dei risparmiatori, sotto il profilo della trasparenza è assicurata dagli articoli 18 e seguenti, sub articolo 1, della legge 7.6.1974, n. 216 e dalle disposizioni adottate dalla CONSOB in attuazione del medesimo articolo 18;

Ravvisata la necessità di delineare una disciplina unitaria ed organica della raccolta del risparmio consentita ai soggetti diversi dalle banche e di prevedere, in tale ambito, adeguate cautele in favore dei risparmiatori;

Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;

DELIBERA

1. Raccolta presso soci

La raccolta di risparmio tramite acquisizione di fondi con obbligo di rimborso presso soci **non è considerata "raccolta di risparmio tra il pubblico"** se effettuata in ottemperanza alle disposizioni di cui al presente paragrafo.

La raccolta deve essere rivolta a **soggetti iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi** che detengano una partecipazione di almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tale facoltà deve essere prevista dallo statuto.

Le **società cooperative che non svolgono attività finanziaria** possono raccogliere risparmio, anche presso soci con meno del 2 per cento del capitale, purché l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il limite del triplo del patrimonio (capitale versato e riserve) risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tale limite viene elevato al **quintuplo del patrimonio** qualora il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, da garanzia rilasciata dai soggetti di cui al paragrafo 3 ovvero quando la società cooperativa aderisca ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisca una adeguata tutela agli investitori. Le modalità di raccolta presso i soci debbono essere, inoltre, chiaramente indicate negli appositi regolamenti.

La raccolta presso soci non può comunque avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

I limiti patrimoniali sopra indicati non si applicano alle società cooperative con non più di 50 soci.

La raccolta presso soci non è consentita alle società cooperative svolgenti attività finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 106 ed al comma 1 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

7. Istruzioni applicative

La Banca d'Italia emana istruzioni applicative sulle materie regolamentate dalla presente delibera (3).

(1)

Articolo 11 (Raccolta del risparmio)

1. Ai fini del presente decreto legislativo è **raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso**, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.

2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica .

3. **Il CICR stabilisce limiti e criteri**, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, **in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie** individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro.

(2)

La Legge 31 gennaio 1992, n. 59, "Nuove norme in materia di società cooperative",

Art.10 Prestiti sociali

Gli importi di cui all'**art. 13, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ***, da ultimo elevati dall'art. 23, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, a lire quaranta milioni e a lire ottanta milioni.

* DPR 29 settembre 1973, n. 601 TITOLO III - Agevolazioni per la cooperazione

13. Finanziamenti dei soci.

Sono esenti dall'imposta locale sui redditi **gli interessi** sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, **i soci persone fisiche versano** alle società cooperative e loro consorzi **o che questi trattengono ai soci stessi**, a condizione:

a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di lire quaranta milioni. Tale limite è elevato a lire ottanta milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro;

b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi.

14. Condizioni di applicabilità delle agevolazioni.

Le agevolazioni previste in questo titolo si applicano alle società cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione. I requisiti della mutualità si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell'art. 26 del D.Lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi. I presupposti di applicabilità delle agevolazioni sono accertati dall'amministrazione finanziaria sentiti il Ministero del lavoro o gli altri organi di vigilanza.

(3)

BANCA D'ITALIA

Circolare n. 4 del 29 marzo 1988.

RACCOLTA DEL RISPARMIO DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE ⁽¹⁾

Sezione I Disposizioni di carattere generale

1. Premessa.

L'art. 11 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, nel ribadire il principio in virtù del quale la raccolta del risparmio presso il pubblico è vietata - in generale - ai soggetti diversi dalle banche, riconosce a tali soggetti talune possibilità di raccolta.

Le presenti istruzioni sono emanate in attuazione della delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995.

L'intervento del Comitato persegue il duplice obiettivo di prevenire i fenomeni di abusivismo bancario e di promuovere la nascita di nuovi canali di accesso al risparmio per le imprese, nel rispetto dell'esigenza primaria di prevedere adeguate cautele in favore dei risparmiatori.

La raccolta di risparmio tra il pubblico viene consentita entro il limite del capitale versato e delle riserve. Essa può essere effettuata sia dalle società ed enti quotati sia dalle altre imprese. Per queste ultime si richiede un risultato di bilancio positivo negli ultimi tre esercizi e la sussistenza, per ciascuna emissione di titoli, di garanzia rilasciata da un intermediario "vigilato".

Oltre che con lo strumento obbligazionario la raccolta può essere effettuata mediante "cambiali finanziarie", ex lege 43/1994, con durata compresa fra tre e dodici mesi e "certificati di investimento" con durata superiore a dodici mesi. Il taglio minimo di entrambi i titoli viene fissato in misura (100 milioni) idonea per selezionare, dal lato della domanda, gli investitori in grado di valutare il rischio di impresa.

Per quanto concerne la raccolta del risparmio presso soci, essa può essere effettuata dalle società diverse dalle cooperative senza alcun limite, purché tale facoltà sia prevista nello statuto e la raccolta sia effettuata presso soci che detengano da almeno tre mesi una partecipazione almeno pari al 2 per cento del capitale sociale.

Per le **cooperative non finanziarie con più di 50 soci**, è previsto un limite quantitativo rapportato al patrimonio, riferito al complesso della raccolta sociale. Tale limite viene elevato in caso di prestiti garantiti, in misura almeno pari al 30 per cento, da soggetti vigilati ovvero quando la cooperativa aderisca ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisca una adeguata tutela agli investitori.

Il Comitato ha confermato il divieto alle società finanziarie cooperative di raccogliere risparmio presso soci ed, in generale, alle altre finanziarie di raccogliere risparmio tra il pubblico mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento. In deroga a tale ultimo principio, alle società finanziarie "vigate" viene consentita la raccolta con i nuovi strumenti di debito.

La raccolta del risparmio presso dipendenti, infine, conformemente a quanto stabilito dal Ministro del tesoro, viene consentita alle società di capitali e a quelle cooperative nel rispetto di alcuni vincoli posti a tutela del dipendente risparmiatore.

2. Fonti normative.

La materia è regolata dai seguenti articoli del **d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993** (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato T.U.):

art. 11, commi 1, 2, 3, 4 (lett. c, d, e) e 5, che, nel sancire il divieto di raccogliere risparmio tra il pubblico ai soggetti diversi dalle banche, definisce le deroghe al divieto stesso e individua le fattispecie che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico;

art. 115, comma 2, secondo il quale il Ministro del tesoro può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti - diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari - da sottoporre alle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali;

art. 117, comma 8, che riconosce alla Banca d'Italia il potere di prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato;

articoli 130 e 131, che assoggettano a sanzione penale l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico effettuata in violazione dell'art. 11 sopra citato;

e inoltre

- dalla legge 13 gennaio 1994, n. 43, che disciplina le cambiali finanziarie;
- dalla **delibera CICR del 3 marzo 1994**, attuativa dell'art. 11 del T.U.;
- dal decreto del Ministro del tesoro del 7 ottobre 1994 che individua le caratteristiche delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento;
- dal decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995 che disciplina la raccolta del risparmio presso dipendenti.

3. Definizioni.

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

"raccolta del risparmio tra il pubblico", l'attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso.

Ai fini della presente disciplina **non è "raccolta di risparmio tra il pubblico"**:

a) il reperimento di risorse effettuato sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, per i quali tale operazione si inserisce, di norma, in una gamma più ampia di rapporti di natura economica con il soggetto finanziato. Nel contratto deve comunque risultare con chiarezza la natura di "finanziamento" del rapporto stesso. In ogni caso, il reperimento di risorse in tal modo effettuato non deve presentare connotazioni tali (ad esempio, numerosità e frequenza delle operazioni) da configurare, di fatto, una forma di raccolta;

b) l'acquisizione di fondi connessa con l'emissione e la gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso;

c) l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso presso i seguenti soggetti:

- banche autorizzate in Italia e banche comunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e d) del T.U.;

- società finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.;
- società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del T.U.;
- imprese ed enti di assicurazione autorizzati ai sensi della legge 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742;
- società di intermediazione mobiliare iscritte nell'albo di cui all'art. 20 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (2);
- società di gestione del risparmio iscritte nell'albo di cui all'art. 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- SICAV iscritte all'albo di cui all'art. 44 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- fondi pensione iscritti all'albo di cui all'art. 4, comma 6 del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

Nei confronti di tali soggetti resta ferma, ovviamente l'applicazione di norme specifiche che ne regolino l'attività;

"raccolta di risparmio presso soci", l'attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso effettuata presso i soci. L'offerta degli strumenti nei quali tale forma di raccolta si sostanzia, prevista nel disegno imprenditoriale della società, deve essere rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.

Ai fini della presente disciplina **non costituiscono "raccolta di risparmio presso soci" le singole operazioni di finanziamento a favore della società che uno o più soci decidano di effettuare, semprechè tali operazioni non si configurino, di fatto, come forme di raccolta;**

"società finanziarie", gli intermediari finanziari esercenti le attività indicate dall'art. 106, comma 1, e i soggetti indicati dall'art. 113, comma 1, del T.U., ad eccezione delle "società di partecipazione" che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale, con lo scopo di coordinare l'attività delle imprese partecipate;

"società finanziarie vigilate", le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale dell'art. 107 del T.U.;

"soggetti vigilati", le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie indicate dall'art. 1, comma 2, lett. b) e d) del T.U., le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale dell'art. 107 del T.U. e le società ed enti di assicurazione autorizzati ai sensi delle leggi 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742;

"raccolta a vista", la raccolta che può essere ritirata da parte del depositante in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore, fatte salve ulteriori clausole più restrittive (3);

"attività finanziaria", le attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi, così come specificate nel decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994;

"emissione e gestione di mezzi di pagamento", l'attività di intermediazione finanziaria esercitata mediante:

- a) incasso e trasferimento di fondi;
- b) trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalità;
- c) compensazione di debiti e crediti;
- d) emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri mezzi di pagamento.

Non rientrano nella prestazione di servizi di pagamento l'attività di recupero crediti, di trasporto e consegna valori, di emissione e gestione - da parte di un fornitore di beni e servizi - di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso;

"amministrazione pubblica", le amministrazioni centrali dello Stato, gli altri enti territoriali nonché gli enti strumentali a questi ultimi.

4. Destinatari della disciplina.

Le presenti disposizioni si applicano ai soggetti residenti in Italia (4).

Sezione III Raccolta del risparmio presso soci

2. Società cooperative (13).

Le società cooperative che non svolgono attività finanziaria possono effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci purché tale facoltà sia prevista nello statuto.

L'ammontare complessivo dei prestiti sociali non deve eccedere il limite del triplo del patrimonio (capitale versato e riserve) risultante dall'ultimo bilancio approvato (15).

Tale limite viene elevato fino al quintuplo del patrimonio qualora:

- a) il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, da garanzia rilasciata da soggetti vigilati;

ovvero

- b) la società cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali con le caratteristiche di cui al paragrafo 2.1.

I limiti patrimoniali sopra indicati non si applicano alle società cooperative non finanziarie con non più di 50 soci.

Le modalità di raccolta presso i soci e l'eventuale adesione ad uno schema di garanzia devono essere indicate nei regolamenti delle cooperative. Inoltre, la rilevanza che l'attività di raccolta presso soci assume nell'ambito della complessiva operatività delle cooperative, comporta che l'ammontare dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie nonché l'entità del rapporto tra prestiti e patrimonio siano evidenziati nella nota integrativa al bilancio delle stesse.

In ogni caso la raccolta presso soci non può avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento (16).

La raccolta presso soci non è consentita alle società finanziarie cooperative (17).

Nell'allegato C si riporta un riepilogo delle possibilità di raccogliere risparmio presso soci per le società cooperative.

2.1 Schemi di garanzia dei prestiti sociali.

Gli schemi di garanzia dei prestiti sociali devono essere promossi dalle associazioni di categoria ovvero direttamente dalle cooperative interessate, eventualmente nell'ambito di iniziative di tipo consortile, a condizione che il progetto risulti condiviso, nel suo complesso, dalle rispettive associazioni di categoria. In tali casi, in particolare, è opportuno che le cooperative sottopongano all'approvazione dei propri organismi associativi i regolamenti contenenti la disciplina del funzionamento degli schemi di cui le medesime si sono rese promotrici.

In ogni caso, gli schemi sopra indicati prevedono, per le ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo della società cooperativa, il rimborso dei prestiti effettuati dai soci in una misura almeno pari al 30 per cento.

Nell'ambito di ciascuno schema di garanzia è necessario che l'ammontare complessivo dei prestiti sociali delle cooperative aderenti (non garantiti da soggetti vigilati) non superi un limite pari a tre volte la somma dei patrimoni delle cooperative medesime.

NOTE

(1) Capitolo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12-05-1998

(2) In tale ambito rientrano anche le società fiduciarie iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'art. 20 del d.lgs. 5898.

(3) Si rammenta che la raccolta connessa con l'emissione e la gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso, non costituisce, ai fini della presente disciplina, raccolta del risparmio tra il pubblico.

(4) Sia ai soggetti residenti in Italia sia a quelli non residenti si applicano le disposizioni di cui al capitolo XIII delle Istruzioni di vigilanza ("Emissioni e offerte in Italia di valori mobiliari").

(13) La raccolta di risparmio mediante obbligazioni, certificati di investimento e cambiale finanziarie, anche se effettuata presso soci, è sottoposta alla disciplina di cui alla sezione II del presente capitolo.

(14) In assenza di tali condizioni, le società diverse dalle cooperative possono, ovviamente, raccogliere risparmio tra il pubblico con le modalità e nei limiti previsti nella sezione II del presente capitolo.

(15) Nel patrimonio può essere computato un ammontare pari al 50% della differenza tra il valore degli immobili di proprietà ad uso strumentale (uffici, magazzini, negozi, ecc.) e/o residenziale considerato ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili e il valore di carico in bilancio degli stessi. Del valore degli immobili considerato ai fini della determinazione dell'imposta comunale deve essere data notizia nella documentazione di bilancio delle cooperative.

(16) Il vincolo non riguarda l'ipotesi in cui i fondi sono utilizzati dai soci esclusivamente per acquistare beni e servizi della cooperativa. Alle cooperative non finanziarie è quindi consentito collegare, alla raccolta di fondi, l'emissione e la gestione di carte di credito utilizzabili dai soci esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi offerti dalle medesime.

(17) Ai sensi del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995 (art. 2), gli enti e le società cooperative svolgenti attività finanziaria, costituiti tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, possono, in via transitoria, raccogliere risparmio tra i propri soci purchè, entro il 31 dicembre 1995, abbiano adeguato lo statuto alle previsioni contenute nel decreto medesimo e ne abbiano dato notizia all'UIC.

(18) Tali limitazioni dell'oggetto sociale devono risultare dallo statuto della società partecipata.

(19) La domanda di autorizzazione deve essere redatta in conformità alle disposizioni di cui al Capitolo delle Istruzioni di vigilanza in materia di "Autorizzazione all'attività bancaria".

(20) Tale previsione riguarda, ovviamente, le sole cooperative finanziarie con più di 50 soci (cfr. sez. III, par. 2).

(21) "Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni".

(22) "Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni".